

Paese	Posizione 1	Posizione 2	Posizione 3	Posizione 4
		Instructor*, Research Associate*, Research Fellow*		
S.C.Vaticano		Professore non stabile	Professore I grado	Ordinario, Straordinario

Note

* Equivalenza da valutare in relazione al CV e all'istituzione di appartenenza

11A12324

DECRETO 24 maggio 2011.

Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010. (Decreto n. 242/2011).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto in particolare, l'articolo 15 della legge n. 240 del 2010, che prevede la definizione dei settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale;

Visto in particolare, l'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, che disciplina la figura del ricercatore a tempo determinato rimettendo ai regolamenti universitari, tra l'altro, la definizione delle relative procedure pubbliche di selezione bandite con riferimento ad uno specifico settore concorsuale;

Visto in particolare, il comma 3, lettera a), del predetto articolo, il quale dispone che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti modalità, criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti triennali di cui alla medesima disposizione, ai fini della loro proroga, per una sola volta e per soli due anni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. La valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dal titolare del contratto triennale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini della eventuale proroga del contratto, per una sola volta e per soli due anni, avviene con le modalità, i criteri e i parametri individuati dal presente decreto.


Art. 2.

Procedura per la proroga del contratto

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di cui all'articolo 1 può, con il consenso dell'interessato, proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.

2. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata da una apposita commissione, nominata dal rettore e disciplinata con regolamento di ateneo, sulla base di una relazione predisposta dal predetto dipartimento.

3. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.



4. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 3, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione. La delibera del consiglio di amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2011

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 142

11A12323

DECRETO 25 maggio 2011.

Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24, della legge n. 240/2010. (Decreto n. 243/2011).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto in particolare, l'art. 24, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, sono stabiliti i criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati, da utilizzare nelle procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui al medesimo articolo;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 21 aprile 2011;

Acquisito il parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, espresso nella riunione del 9 maggio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto individua criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2.

Valutazione dei titoli e del curriculum

1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'art. 1 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del *curriculum* e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;

d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;

e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;

f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;

g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;

h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

2. La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Art. 3.

Valutazione della produzione scientifica

1. Le commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione

